

TI_GERICHTE 11.2002.105 vom 20. Dezember 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-12-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2002.105

FR: TI_GERICHTE 11.2002.105 du 20 décembre 2002

IT: TI_GERICHTE 11.2002.105 del 20 dicembre 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 7 cpv. 2 LOG nel Distretto di Lugano vi sono sei Pretori, tutti con residenza nel capoluogo e con giurisdizione sull'intero Distretto. La loro competenza per materia è fissata dal regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (RL 3.1.1.3.1). La sezione 6, in particolare, “esercita per l'intero Distretto le attribuzioni relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatorie” (art. 1 lett. f del regolamento). Sotto questo profilo la sentenza impugnata, che riguarda un caso di divorzio, emana senz'altro dalla sezione competente. Il problema consiste nel fatto che, quel 23 agosto 2002, il Pretore avv. _____ non era più titolare di sezione 6, ma era passato il 1° giugno 2002 alla sezione 1, la quale non ha alcuna competenza in materia di diritto di famiglia (art. 1 lett. a del regolamento).

E. 3

I Pretori che dirigono le singole sezioni sono designati dai Pretori stessi; il presidente della Pretura provvede poi alla relativa pubblicazione sul Foglio ufficiale (art. 2 del regolamento). Quest'ultima assicura, tra l'altro, la regolare composizione del tribunale giudicante, in ossequio a quanto garantisce l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale (Hottelier, Les garanties de procédure, in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 816 in alto). Ora, il regolamento citato non prevede che il Pretore di una sezione possa subentrare al Pretore in carica di un'altra sezione – sia pure con il di lui consenso – se non in caso di “impedimento legale del Pretore competente e del suo Segretario assessore” (art. 3 del regolamento). Anche in tali ipotesi di duplice impedimento, comunque sia, il Pretore della sezione 6 è supplito da quello della sezione 4, non da quello della sezione 1 (art. 3 lett. f). Né risulta che, nella fattispecie, il Pretore avv. _____ sia stato chiamato dai colleghi a sostituire l'avv. _____ – ammesso e non concesso che ciò fosse possibile applicando per analogia il noto art. 2 del regolamento – nella causa in esame o in altre, né tanto meno consta che una tale designazione sia mai stata pubblicata sul Foglio ufficiale.

E. 4

Ne segue che il 23 agosto 2002 l'avv. _____ non era più abilitato a statuire come Pretore della sezione 6. Certo, la causa in esame è stata da lui condotta sino al dibattimento finale. Proprio per tenere conto di simili evenienze, nondimeno, l'art. 74 cpv. 2 LOG stabilisce che in casi del genere occorre ripetere il dibattimento finale davanti al nuovo giudice, salvo diverso accordo fra le parti. Il 26 novembre 2002 è stato emanato invero un

nuovo regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano (BU 50/2002 pag. 416), il cui art. 1 cpv. 5 dispone che il presidente della Pretura può derogare al riparto dei compiti fra singoli Pretori disciplinato dall'art. 1 cpv. 2 ove "la natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione del lavoro lo giustificano". A parte il fatto però che tale ordinamento entrerà in vigore solo il 1° gennaio 2003, che per di più il vecchio regolamento prevedeva solo la ripartizione delle cause "in entrata" (art. 5 cpv. 1) e che nemmeno è dato di sapere se la deroga al riparto ordinario prevista dal nuovo art. 1 cpv. 5 si applichi anche a cause giunte ormai allo stadio dell'emanazione della sentenza, in concreto la causa di divorzio è stata regolarmente assegnata alla sezione

E. 6

L'appellante ha sostenuto all'udienza del 29 novembre 2002 che, si sanzionasse di nullità il giudicato in esame, tutte le sentenze firmate dal Pretore avv. _____ dopo il 1° giugno 2001 sarebbero nulle. L'opinione non può essere condivisa. Come si è appena illustrato, non solo le altre sentenze sono valide, ma anche la sentenza impugnata è valida nella misura in cui non è appellata. Per quanto riguarda l'invito a "vedere le cose sotto un profilo pratico e a evadere questo problema secondo criteri di opportunità", è appena il caso di rilevare che il rispetto dei presupposti processuali non dipende da criteri di opportunità. Esso trascende nel formalismo eccessivo solo qualora l'ossequio della forma si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione, nel senso che il nuovo giudizio sanato nella forma risulterebbe necessariamente uguale, nella sostanza, a quello annullato. Nel caso specifico nulla suffraga un'ipotesi del genere, poiché il Pretore competente conserva tutta la sua libertà di giudizio e non è vincolato in alcun modo a quanto ha deciso il suo predecessore.

E. 7

Per quel che è dei dispositivi non appellati, compreso il n. 5 con il suo secondo paragrafo (primo lemma), essi sono passati in giudicato. Esistono per vero casi manifesti in cui, a prescindere dal diritto cantonale, determinate pronunzie devono ritenersi nulle per principio (si pensi all'ipotesi in cui, per avventura, un tribunale del lavoro pronunci un divorzio : Vogel/Spühler , Grundriss des Zivilprozessrechts, 7^a edizione, pag. 237 n. 25). La fattispecie in esame non denota però estremi siffatti. Non sarebbe lecito né proporzionato, dunque, sospingersi oltre il prescritto dell'art. 146 CPC. Ne discende che, in conclusione, solo il terzo paragrafo (secondo lemma) del dispositivo n. 5 va dichiarato inefficace. Spetterà al Pretore che dirige la sezione 6, davanti al quale la causa è ripristinata, convocare le parti a un nuovo dibattimento finale sulla domanda formante oggetto della relativa contestazione – salvo rinuncia degli interessati (art. 74 cpv. 2 LOG) – e statuire nuovamente al riguardo.

E. 8

Gli oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Considerata l'eccezionalità del caso, si giustifica nondimeno di soprassedere al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, _____ si è rimessa al giudizio della Camera e non può essere considerata soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte in causa e non può essere tenuto a versamento di sorta (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). Per questi motivi, pronuncia: 1. L'appello è accolto, nel senso che il terzo paragrafo (secondo lemma) del dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è dichiarato nullo. 2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile
del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.